

COMUNE DI AGRIGENTO

SETTORE X – SERVIZIO III

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1

OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di cattura cani randagi, ricovero, custodia e mantenimento in struttura autorizzata.

Il servizio verrà eseguito in conformità alla Legge n. 281/91 del 14/08/1981, legge n. 15 /2000 e del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954.D.L. 92/90.

L'appalto medesimo sarà regolato dalle norme previste nel presente capitolato, con scadenza 31/12/2004 ed in ogni caso fino alla concorrenza di **euro 20.000,00**.

ART. 2

PRESTAZIONI DOVUTE

- A. La struttura dovrà possedere oltre che ambienti - ricovero come canile rifugio, anche una apposita zona contumaciale adibita a canile sanitario;
- B. La struttura dovrà altresì essere dotata di un locale per le cure sanitarie e per la predisposizione da parte del Comune di un ambulatorio veterinario dove effettuare le operazioni di anagrafe e sterilizzazione dei cani. L'impresa dovrà essere convenzionata con medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria della struttura e che assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile rifugio;
- C. I locali di permanenza dei cani devono garantire un ambiente appropriato per il benessere degli animali e le caratteristiche dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.L. 92/90;
- D. La pulizia dovrà essere svolta con cadenza giornaliera e periodicamente dovranno essere effettuati a carico dell'impresa interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- E. L'alimentazione dei cani ricoverati sarà sottoposta al controllo da parte della A.U.S.L. n. 1 – servizi veterinari;
- F. L'impresa si impegna a consegnare i cani custoditi presso la propria struttura ai proprietari, cittadini o associazioni protezionistiche, previa autorizzazione comunale.
- G. L'affidatario è tenuto ad espletare i seguenti servizi, quali prestazioni contrattuali del presente Capitolato:
 - a) **CATTURA**: L'impresa dovrà provvedere alla cattura dei cani vaganti nel territorio del comune di Agrigento con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli, ai sensi della L.R. 15/2000 art. 14;
 - b) **RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO**: Esso consiste nel mantenere in vita il cane secondo le norme vigenti in materia. L'Alimentazione in particolare dovrà avvenire conformemente alle tabelle dietetiche veterinarie viste dalle competenti autorità. In tale prestazione è compresa anche quella della custodia, con tutti gli obblighi e responsabilità previste per tale contratto dal Codice Civile. Durante il periodo di ricovero, l'affidatario è tenuto ad effettuare periodici controlli per mezzo di veterinari privati il cui onere di spesa è a totale carico dello stesso;
 - c) **ADEMPIMENTI IN CASO DI DECESSO O ABBATTIMENTO**: In caso di decesso o abbattimento prescritto ed autorizzato. L'affidatario è onerato all'espletamento di ogni adempimento e incombenza preliminare e/o precedente, riguardante, successive e comunque connesse sia di natura materiale (abbattimento, incenerimento, affossamento della carcassa e trasporto nei luoghi necessari) e sia di natura burocratica (autorizzazioni, richieste visite, anticipazioni spese di veterinario dell'A.S.L., comunicazioni ecc.), L'affossamento deve aver luogo con l'utilizzo di prodotti disinfettanti e dissolventi.
 - d) **DOCUMENTAZIONE ED ARCHIVI**: L'affidatario è onerato di provvedere a propria cura e spese alla tenuta di appositi registri a fogli fissi nei quali siano annotati ed indicati "separatamente" per ciascun cane i seguenti dati:
 - Schedatura del cane con foto ed ubicazione dello stesso nell'apposito recinto numerato e data di ingresso;
 - scheda clinica nella quale annotare le condizioni del cane, le visite di controllo (mediche ed amministrative) effettuate ed ogni altra notizia necessarie al caso;
 - eventuale decesso naturale o abbattimento. L'affidatario è obbligato ad annotare tutte le notizie relative alla cause del decesso o l'abbattimento e successive fasi di eventuale o incenerimento o affossamento.

ART. 3

CORRISPETTIVO DOVUTO

l'importo presunto del servizio per la durata dell'appalto viene stabilito in Euro **20.000,00**

Il corrispettivo d'appalto è fissato nel provvedimento amministrativo di affidamento del servizio, in base agli atti di gara ed aggiudicazione a ribasso su prezzo a base d'asta per le seguenti voci:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1) CATTURA | euro 5,00 (fisso per ogni cane); |
| 2) RICOVERO, CUSTODIA e MANTENIMENTO | euro 3,15 (costo giornaliero per ogni cane); |

ART. 4

REVISIONE PREZZI

La Ditta aggiudicataria del servizio non potrà richiedere incremento di prezzo rispetto a quelli stabiliti all'art. 3 del presente capitolato d'oneri. Altresì, non è prevista revisione prezzi suddetti. Il corrispettivo di appalto è immutabile per tutta la durata del contratto.

ART. 5

PAGAMENTI

I pagamenti avranno luogo a scadenza mensile previa presentazione di regolare fattura con la documentazione, ove richiesta, dal presente Capitolato.

Il pagamento avrà luogo previa liquidazione delle fatture, quale accertamento dell'intervenuta prestazione e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione della fattura.

ART. 6

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'affidatario e a suo rischio.

a tal fine dovrà essere predisposto il piano di sicurezza lavoratori previsto dall'art 63 della l.r. 10/93 che dovrà essere trasmesso all'amministrazione dopo l'avvenuto deposito presso l'A.U.S.L. di competenza

ART. 7

MATERIALI ED ATTREZZI

Sono a carico dell'affidatario tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti ecc., come pure tutti gli attrezzi, quali scope, stracci, aspirapolvere, scale ecc..

ART. 8

PERSONALE

L'affidatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, o sindacale.

In caso di inottemperanza accertata dall'Autorità Municipale o ad essa segnalata dallo Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che l'affidatario possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni. Nella ipotesi in cui l'affidatario sia una associazione animalista o protezionista si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme in materia.

ART. 9

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'affidatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

ART. 10
OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

L' affidatario si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti o soci volontari dell' Associazione che non osservassero una condotta irreprensibile.

Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'affidatario.

Il procedimento disciplinare per i dipendenti dell'affidatario o dipendenti o soci volontari dell' Associazione dovrà avere le stesse garanzie stabilite per il personale del Comune e indicate nel regolamento organico vigente.

ART. 11
PENALITA'

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio del Dirigente a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l'applicazione della penalità di euro 50 cadauna, con la sola formalità della contestazione degli addebiti. In caso di recidività, le infrazioni comporteranno l'applicazione di penale doppia oppure l'adozione di più severe misure a giudizio del Dirigente.

Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi, ai sensi del successivo art. 14, la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti, le penalità e le sanzioni ed eventuali altre somme dovute a qualunque titolo dell'affidatario al Comune, in base al presente Capitolato, saranno detratti sui pagamenti periodici.

ART. 12
INFORTUNI E DANNI

L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

ART. 13
CONTROVERSIE

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune ed appaltatore in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria, Con apposito atto le parti possono convenire di ricorrere all'arbitrato.

ART. 14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di grave inadempienza si darà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.

ART. 15
DIVIETO DI SUB-APPALTO

E' fatto divieto all'affidatario di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 16
SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'affidatario.

L'affidatario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

ART. 17

COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'affidatario.

ART. 18

DURATA DELL'APPALTO E LIMITI

L'appalto avrà la durata fino al 31/12/2004 ed in ogni caso fino alla concorrenza di euro 20.000,00.

ART. 19

RINNOVAZIONE TACITA

E' esclusa la rinnovazione tacita.

ART. 20

DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

Per tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge **domicilio nel Comune.**
Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate per mezzo lettera raccomandata.

ART. 21

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE

L'affidatario dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341 II° comma, del Codice Civile, i seguenti artt. 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.

Agrigento li

Il Dirigente

L'Affidatario